Fonti e caratteri della proprietà somala

RODOLFO SACCO

Università di Torino - Torino

Il suolo dalla proprietà tradizionale alla proprietà concessionaria[1]

Nel diritto somalo ancestrale, il diritto sul suolo, finalizzato all'esercizio della pastorizia o dell'agricoltura, aveva la sua prima fonte nell'acquisto del dominio da parte dell'intero gruppo.

Il terreno del gruppo era indivisibile, finché non si suddividesse il gruppo stesso.

Il gruppo poteva assegnare singole porzioni del territorio a sottogruppi, o ai singoli capofamiglia; questi ultimi acquistavano un diritto individuale affetto soltanto da qualche limite (divieto di alienare fuori del gruppo).[2]

Se la terra abbondava, in luogo dell'assegnazione si poteva anche trovare la diretta occupazione di una particella, a scopo agricolo. Questa edificazione di diritti individuali dominava in campo agricolo, mentre il pascolo, il legnatico, ecc., si esercitavano su aree collettive. Così rimanevano di proprietà collettiva la riserva accantonata per bisogni futuri, la terra che doveva servire per l'abbeverata, ecc.

Nella Somalia urbanizzata, e più sensibile alla *shariica*, la proprietà aveva la solita forma individuale.

L'Islam poté influire sulla proprietà diffondendo l'idea del *waqaf* (che comporta sacralizzazione permanente della cosa, insofferenza di ogni concorrente potere di terzi, inalienabilità dei beni).

Un altro portato islamico è l'assegnazione di aree alla *jamiica*, cioè alla confraternita.

Le amministrazioni straniere non mancarono di legiferare in Somalia; esse vollero assumere il controllo della circolazione della proprietà fondiaria — quale strumento tipico del dinamismo, e dello sfruttamento, coloniali.

L'autorità britannica ha così lasciato alla Somalia un'ordinanza sulla coltivazione e sull'uso della terra, emendata a più riprese,[3] un'ordinanza sull'espropria-

---

[1] Il tema ha attirato più di ogni altro l'attenzione degli studiosi. Si segnalano, fra le opere dedicate al diritto vigente, Mohamed Hassan Muddei (1979); Guadagni (1981).

[2] Alcuni studiosi o pratici italiani furono tratti a credere che la proprietà somala tradizionale fosse intieramente comunitaria: così Ciamarra (1921); De Martino (1921). L'affermazione contraria, che è quella esatta, si trova in Cucinotta (1921); Scarpa (1923: 281 e sgg.); e soprattutto Colucci (1924).

[3] Si veda nella *Revised Edition of the laws of Somaliland protectorate* (*Rev. Ed.*) (1950 II, cap. 119); seguono le Ord. 6 e 8 del 1956 (sup. 2 del 1956, p. 27 e p. 30), e l'Ord. 20 del 1957 (sup. 2 del 1957, p. 57).

zione,[4] un'ordinanza in materia urbanistica,[5] oltre ad una vasta legge, a sapore tecnico, sul trasferimento della proprietà.[6]

Il regime fondiario della Somalia del Sud è passato attraverso varie fasi (Ziliotto 1939; Cucinotta 1938). La legge (italiana) 5 aprile 1980, n. 161, sull'ordinamento della Somalia fissava due principii: essa prevedeva l'inventario di tutte le terre su cui non gravasse un'occupazione attuale, tale da poter costituire un diritto secondo le consuetudini, e le poneva in libera disponibilità dello Stato; e assegnava alla pubblica amministrazione il potere di alienare o dare in concessione onerosa o gratuita, perpetua, o temporanea, o in affitto al fine di metterli in valore, gli immobili in proprietà pubblica.

I diritti dei privati, riconosciuti sulle terre, erano dunque i seguenti: *a*) i diritti creati ai sensi della legge stessa; *b*) i diritti reali comunemente riconosciuti efficaci nella zona costiera e in specie nei centri abitati; *c*) i diritti individuali e di gruppo sui terreni effettivamente coltivati o utilizzati con carattere permanente da singoli o da comunità.

Le concessioni potevano essere accordate per scopo agricolo (con trasferimento della proprietà, o con facoltà di riscatto a favore del concessionario), ovvero per scopo di pastorizia, o di raccolta di prodotti spontanei del suolo (a titolo temporaneo).

Fra il 1911 e il 1929 si aggiunsero alla legge in esame vari decreti, rivolti a questo e quel dettaglio.

Nel 1926 le autorità italiane introdussero un regime più elaborato per l'Eritrea. Nel 1938 estesero tale sistema alla Somalia.[7]

Il nuovo sistema distingueva varie figure di concessione.

a) Il concessionario agricolo doveva dirigere personalmente l'azienda, metterla in funzione, pagare un canone; non poteva alienarla e poteva, ma solo dopo un certo tempo, riscattare la proprietà.

b) La concessione a scopo edilizio veniva rilasciata in proprietà a titolo oneroso, con l'obbligo di edificare.

c) La concessione a scopo industriale, volta alla raccolta e utilizzazione di prodotti spontanei del suolo, assegnava al concessionario un diritto limitato temporaneo.

d) La concessione mineraria aveva ad oggetto il diritto temporaneo di coltivare la miniera.

e) Anche la grande pesca formava oggetto di concessione.

Dopo l'indipendenza, la costituzione del 1960 non alterava l'ordinamento della proprietà.

In seguito, il legislatore ordinario, prese a progettare una nazionalizzazione generale dei suoli, da distribuirsi mediante un sistema di concessioni (Guadagni, 1981: 238 sgg.); il progetto non ebbe seguito.[8]

---

[4] Cfr. *Rev. Ed.*, II, cap. 81, p. 727.

[5] È la *Town Planning Ordinance*, in *Rev. Ed.*, II, cap. 83, p. 735.

[6] Si tratta dell'*Indian Transfer of Property Act* del 1882, che nel 1960 fu esteso al Somaliland (Som. Order in C. 1960, sup. 1 del 1960, p. 58).

[7] R.D. 269 del 7 feb. 1926 per l'Eritrea, esteso alla Somalia con R.D. 380 del 17 mar. 1938. Sul regime fondiario eritreo la letteratura è alquanto ampia. Cfr. fra gli altri Manetti (1937); Sertori Salis (1932).

[8] Tuttavia, cfr. L. 30 gen. 1967 n. 4 in B.U. *Bollettino Ufficiale* 1967, sup. 1 al n. 2 p. 3.

Il suolo, e l'avvento della proprietà dello Stato

Sull'assetto della proprietà dei suoli doveva incidere, con tutto il suo peso, la rivoluzione somala.

La lotta contro l'arretratezza e il tribalismo portava il legislatore a prendere posizione contro la proprietà collettiva, base materiale dei rapporti tribali e freno al dinamismo economico.

Il compito di rivoluzionare la proprietà agropastorale veniva affidato alla legge di protezione sociale. [9]

L'art. 3 della legge porta come rubrica «Abolizione dei diritti tribali nei riguardi delle risorse idriche e del suolo», e dispone come segue:

— Avoca allo Stato la proprietà di tutte le risorse che non appartenessero ad enti pubblici o ad altre persone fisiche o giuridiche (gruppi gentilizi grossi e piccoli, comunità di ogni genere).

— Esclude per il futuro ogni modo di acquisto diverso dalla concessione, e condanna all'inefficienza gli acquisti passati, se non siano legittimati mediante il riconoscimento dello Stato.

Allorché la rivoluzione somala, con la 2ª carta della rivoluzione, acquistò il carattere socialista, vennero nazionalizzate le attività assicurative, bancarie, elettrica, la distribuzione del petrolio, un larga parte del commercio estero, e qualche settore del commercio interno; da allora si sono moltiplicati gli enti di Stato destinati a produrre beni industriali di varia natura. [10]

Per effetto di questa duplice evoluzione, che incideva sulla proprietà agropastorale, e su quella industriale, le due forme più importanti della proprietà erano ormai, in Somalia, *stando alla legge scritta*, la proprietà fondiaria concessionaria (agropastorale, urbana, e mineraria) e la proprietà dei mezzi di produzione industriali, appartenenti per lo più a imprese di Stato. La situazione in esame si è poi sviluppata in tre direzioni.

Da un lato, nuove norme enfatizzano il potere statuale generale sulla terra. In secondo luogo, le norme che socializzano i diritti fondiarii non hanno dato luogo a situazioni di fatto possessorie e gestorie omologhe. In terzo luogo, una certa recente espansione dell'economia privata ha potuto rinsaldare i diritti privati corrispondenti.

In questa evoluzione dei diritti sulla terra non ha giocato nessun ruolo il codice civile adottato nel 1973. Esso ignora la concessione, la proprietà pubblica, l'assegnazione di mezzi all'impresa di Stato, ed esaurisce la sua funzione nel moltiplicare le norme di dettaglio sull'acquisto e sul trasferimento della proprietà , sui rapporti di vicinato, sul possesso, sui diritti reali limitati, sulla pubblicità immobiliare.

Nel 1973, entrato in vigore il codice civile, il legislatore somalo, deciso a sistemare la materia della proprietà immobiliare, programmò due leggi, rivolte rispettivamente ai terreni per l'edilizia, e ai terreni agricoli.

---

[9] La legge di cui stiamo per parlare ha un contenuto pienamente corrispondente ai fini della rivoluzione. Peraltro, norme analoghe erano già state progettate nel periodo parlamentare (Guadagni 1981: 233 e sgg.). È stato rilevato che in Africa, indipendentemente dagli ordinamenti politici, i diritti consuetudinari sogliono venir soppressi perché considerati pregiudizievoli ad una valorizzazione razionale del suolo: Verdier 1980: 307 e sgg. (l'attenzione ivi è rivolta al Senegal, al Cameroun e al Togo).

[10] Si vedano l'elenco e l'analisi di tutte queste misure in Sacco (1985, p. 72 ss.).

Di esse la prima, promulgata nel '73 [11] proclama che tutti i terreni siti nella Repubblica, siano essi occupati o meno, sono di proprietà dello Stato (art. 7).

La Legge, nel capitolo III, fissa le regole applicabili alla proprietà urbana. Il Ministro dei lavori pubblici rilascia, a titolo oneroso, concessioni perpetue a pubbliche amministrazioni, ed enti autonomi, a cooperative, a privati.

Le opere spettano in proprietà al concessionario. Ogni commercio speculativo è interdetto.

Poco dopo, nel 1975, entrava in vigore la legge sui terreni agricoli. [12]

Esso ribadisce l'appartenenza allo Stato di tutte le terre agricole, salva la concessione a cooperative, aziende di Stato o enti autonomi o amministrazioni locali, coltivatori privati o società.

La concessione è temporanea (50 anni prorogabili) per i privati, perpetua per gli enti. Non è cedibile tra vivi, ma cade in successione per causa di morte. Le cooperative agricole appaiono senza dubbio il soggetto privilegiato del meccanismo concessionario.

E appare logico, a questo punto che la Costituzione dal 1979, con l'art, 42, elevi di rango il principio della statalizzazione del suolo: «La terra, le risorse naturali marine e terrestri sono di proprietà dello Stato». [13]

Questa proprietà, peraltro, ha due caratteristiche.

In primo luogo essa convive con il diritto del concessionario; la situazione giuridica di quest'ultimo personaggio non ha nome; il codice civile la ignora, le leggi speciali non raccontano come essa si chiami.

La lunga durata, quando non la perpetuità, della concessione, implicano un alto grado di indipendenza e autoresponsabilità del concessionario, e ciò si riflette, verosimilmente, nel regime della difesa del suo diritto, cui pertanto deve corrispondere una azione esperibile erga omnes. Dal punto di vista del contenuto, il diritto variabile in ragione del soggetto (pubblico, cooperativistico o privato), del capitolare, della destinazione, è comunque più esteso di ogni diritto (diverso dalla proprietà) regolato dal codice civile, ed è paragonabile sotto certi aspetti al diritto di superficie regolato (sia pure in sordina, e senza farne il nome) dall'art. 732 del cod. civ., e all'enfiteusi. Il diritto concessionario sulle costruzioni è chiamato «proprietà» dall'art. 16 della legge del 1973. Gli altri diritti immobiliari del concessionario non hanno natura molto diversa da questa «proprietà» limitata e minore. Tocca al giurista somalo dare loro un nome, che potrà poi tradursi, in italiano, con proprietà utilista, o con enfiteusi, o con un altro termine analogo.

Giova ora introdurre un rilievo, che incide sui rapporti fra programma e situazione reale, o, se si vuole, fra diritto scritto e non scritto, fra diritto dello Stato e diritto sommerso.

L'art. 7 del 1973, la legge del 1975, l'art, 42 della Costituzione, enunziano piuttosto un programma in stato di avanzata attuazione, che non un bilancio consuntivo. Lo Stato ha assunto i suoi compiti di proprietario e concedente per quan-

---

[11] L. 12 set. 1973, n. 41, in B.U., sup. n. 1 al n. 10, del 20 ott. 1973. Si legge in Guadagni, op. cit., in appendice.

[12] Sh. 21 ott. 1975, n. 73, in F.R., (= *Faafinta Rasmiga*) L. 3 R. 11, del 23 nov. 1975. La data di adozione della legge (sesto anniversario della Rivoluzione) le assicura una speciale solennità. Si legge in Hassan Scek Ibrahim, 1978: 21, 591 (in somalo).

[13] Ovunque, in Africa, il diritto risente del fatto che la terra è concepita come il «bene della Nazione» (Verdier, op. loc. ult. cit.).

to riguarda i terreni edificabili e agricoli. Ma la pastorizia si svolge tuttora in un quadro che poco è mutato, nonostante le proclamazioni che si sono succedute dalla legge di protezione sociale in poi.[14]

Nel campo pastorale, lo Stato promuove una attenta e dinamica gestione delle risorse idriche, la sedentarizzazione dei nomadi, il movimento cooperativistico. Ma per ora, non gestisce. La sua proprietà è potenziale.

Le norme residue concernenti i diritti sulle cose

Il codice civile somalo dedica sette articoli alle cose (artt. 81-87), e ben duecentocinquantadue articoli (artt. 681-911, poi artt. 938-958) ai diritti reali.

I duecentocinquantanove articoli di cui parliamo sono lacunosissimi, perché non regolano né il diritto concessionario urbano e agricolo, né le moderne figure del condominio degli edifici e della multiproprietà, né il fenomeno della bonifica nelle sue varie forme, né la proprietà dell'impresa pubblica — e accennano in modo troppo rapido alla proprietà superficiaria.

Nello stesso tempo, sono inutilmente prolissi nei confronti di molti fenomeni che in Somalia hanno limitata importanza. I dettagli del diritto di proprietà, regolati dal codice civile, sono inapplicabili alla proprietà immobiliare dello Stato: infatti lo Stato, proprietario perpetuo di tutti i terreni, non acquista la proprietà nei modi scritti nel codice, non possiede ai sensi del codice, non reclama e non subisce i diritti di vicinato su cui tanto si dilungano gli artt. 683-697 del codice.

Questa circostanza però non distrugge l'importanza delle norme in esame, se si ammette il concessionaro, nella sua veste di proprietario superficiario (su cui cfr. l'art. 682, n. 3, nonché l'art. 732 del codice), e, in ogni caso, nella sua veste di titolare di un diritto indipendente, il cui contenuto si modella sul contenuto della proprietà, con relative pretese e relativi obblighi, si giova delle norme sul vicinato, sul possesso, sull'accessione, e così via.

Con l'art. 742 il codice enuncia il principio consensualistico, in virtù del quale la proprietà circola, tra vivi, per effetto del contratto, salvo però — in materia immobiliare — il differimento degli effetti nei confronti dei terzi fino al momento dell'avvenuta pubblicazione dell'atto (art.744); e salvo l'impatto, in questa materia, della regola «possesso di cosa mobile vale titolo», sancita nell'art. 783.

Gli artt. 745 e ss. fanno luogo, nel diritto somalo, alla prelazione «Shufca». Tale istituto, di genesi sciaraitica, assicura al comproprietario immobiliare un retratto nell'ipotesi di alienazione di quota da parte di un altro comproprietario (si veda un istituto similare nell'art. 706, dettato in materia mobiliare).

La pubblicità immobiliare svolge dunque un ruolo in Somalia.

Il codice si diffonde sulle regole relative alle trascrizioni e alle iscrizioni (artt. 938 e ss.), prevedendo la tenuta di registri immobiliari, affidati ad un apposito ufficio istituito presso ogni Corte d'Appello, e retto da un cancelliere. Queste regole vengono a generalizzare l'obbligo di far eseguire ad ogni negozio immobiliare una procedura di pubblicazione.

La legge del 1973 sulle concessioni urbane è compatibile con l'attuazione di

---

[14] Infatti Sh. 4 feb. 1979, n. 3 in F.R., L. 1.R.2, del 25 feb. 1979 parla della pastorizia, ma senza regolare la proprietà.

questo impianto pubblicitario. Meno compatibile è invece la legge del 1975 sulle concessioni agrarie: poiché il fondo rustico è inalienabile, non si vede a cosa serva la pubblicità civilistica; mentre, ad ogni fine amministrativo e di pubblica notizia, appare adeguato il «registro delle terre agricole», previsto dalla legge in esame per annotarvi tutte le concessioni e le variazioni che esse subiscono (Guadagni 1981; 301). [15]

Prima di chiudere il tema, bisogna segnalare che il codice civile somalo non dice come la proprietà sia difesa. Il silenzio del Code Napoléon si perpetua nella sua derivazione somala (qualche cenno è offerto, invece, in tema di azioni possessorie, perché qui il modello si trova fuori dal Code Napoléon). [16]

Il codice non è la sede adatta per menzionare tutti i limiti che ineriscono al potere di disposizione del proprietario. Questi fenomeni hanno bisogno di una normativa soggetta a frequenti mutamenti; ad essi perciò sono più confacenti le leggi speciali.

Il legislatore rivoluzionario è intervenuto a più riprese per vincolare i prezzi dei generi alimentari e più latamente dei prodotti agricoli, o per creare obbligazioni di conferimento di varii prodotti ad ammassi.

Vanno ricordati in particolare i vincoli che colpiscono il mercato delle locazioni urbane. [17]

Le linee essenziali della proprietà somala

La proprietà somala si presenta ripartita.

Esiste, e dev'essere menzionata per prima, una proprietà rivoluzionaria. Essa è la proprietà dello Stato sui suoli. Lo Stato non è destinato a possedere direttamente i suoli, perché li gestisce mediante concessioni, e con ciò se ne sveste. Questa proprietà dello Stato ha un carattere eminente.

Non esiste, invece, una proprietà statale dei mezzi di produzione industriale (o, ancor meno, agricoli), se non episodicamente. I mezzi di produzione, se nazionalizzati, appartengono in piena proprietà all'ente di Stato destinato ad utilizzarli. [18]

La seconda forma di proprietà è quella astrattamente prevista dal codice. In essa rientrano la proprietà mobiliare e la proprietà immobiliare superficiaria, compreso (secondo noi) il diritto dei soggetti (impresa di Stato, cooperativa, o privato) concessionarii del suolo — diritto che ci pare essere una proprietà utile, sottordinata a quella di Stato.

La terza eventuale forma di proprietà è tradizionale: consuetudinaria, o sciaraitica. La proprietà delle terre a destinazione pastorale, se non fondata su una concessione, è certo in contrasto con la lettera della legge; ma sopravvive, nei

---

[15] La conclusione sarebbe più radicale se si ritenesse che il diritto del concessionario non rientri nei diritti capaci di pubblicità a mezzo dei registri immobiliari.

[16] Il tema è trattato in Sacco 1985: 187 e sgg.

[17] Legge sul controllo dei fitti, 27 nov. 1973, n. 44 in B.U., sup. 1 a n. 12 del 12 dic. 1973 (si veda Hassan Scek Ibrahim 1978, app. 24: 597), modificata da Sh. 2 mag. 1974 n. 13, in F.R., 1. 1 R.5, del 15 mag. 1974. 1981.

[18] Ciò segna una differenza rispetto al modello socialista europeo, e un elemento comune con altri modelli africani. Si veda Ramarolanto-Ratia 1984: 541 e sgg.

limiti entro cui l'applicazione della legge di nazionalizzazione delle terre viene tacitamente rinviata.

Il diritto somalo scritto non consente più nemmeno alla *jamiica* o al *waqaf* di aver diritti sul suolo, non fondati su una concessione. È da esaminare, peraltro, se non esistano tuttora proprietà speciali, spettanti alla *jamiica* o al *waqaf*, sottratte a questa o quella disposizione civilistica. La legge del 1973 ha dotato lo Stato di poteri tutori e anche gestori sui beni *waqaf*, ma non ha certo negato né trasformato su tutti i punti la priorità di questi beni; e sarebbe forse da esaminare se quella legge e il codice civile non abbiano implicitamente mantenuto la soggezione di quella proprietà alla regola islamica.

Le suddivisioni del diritto somalo e il diritto di proprietà

In Somalia esiste una partizione di fondo di tutto il diritto; essa si riafferma nel campo del merito, della procedura, della distribuzione delle competenze, e si ricollega anche all'origine storico-geografica e culturale della norma.

Questa partizione fondamentale pone da una parte le norme a sfondo liberale universalmente collaudate, portate in Somalia dalla circolazione di modelli, quale si è verificata, con ritmo sempre crescente, negli ultimi secoli; e da un'altra parte le norme dettate dall'ideologia e dalla politica somala, con la sua tensione verso l'unità e la sicurezza del paese, e con la conseguente scelta verso l'unità del potere, e la concentrazione delle competenze nelle mani di chi ha le responsabilità al vertice dello Stato.

Il diritto che possiamo chiamare «comune», perché meno caratterizzato nei contenuti, e perché comune a tutte o quasi tutte le legislazioni del mondo, viene dalle rivoluzioni liberali, è elogiato dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo; esso risale al pensiero liberale alle dottrine del diritto naturale e a quelle garantistiche. Esso ha figliato una scienza giuridica «apolitica»; cioè una dottrina che considera i valori giuridici come autonomi rispetto a quelli politici; e aspira a rimanere uguale attraverso i cambiamenti politici. La Somalia accetta in larga misura queste concezioni. I suoi codici civili, di procedura civile, marittimo, del lavoro, penale, e di procedura penale sono orientati in questo modo. Il codice dello statuto personale non contraddice a questi connotati. Una parte della costituzione si muove in questa logica. I modelli relativi appartengono alla Somalia in questo paese islamico, o le sono giunti dal contatto con l'Italia, con l'Inghilterra, con l'Egitto. La formazione del giurista somalo avviene in modo che lo spirito di questi modelli viene opportunamente assimilato e trasmesso alle nuove generazioni.

Il diritto di proprietà regolata da un codice a modello egiziano (e, mediatamente, francese), ma non senza qualche inserimento di origine sciaraitica, appartiene a questo diritto comune.

Contrapposto al diritto comune, troviamo un diritto rivoluzionario. Il diritto rivoluzionario di rottura, provvisorio, ha fatto posto a soluzioni anch'esse rivoluzionarie ma definitive, razionalizzate, destinate a durare. Essi si muovono nella duplice direzione dell'unità del popolo e del dinamismo economico. L'una e l'altro esigono mutazioni culturali, concentrazione del potere politico, attribuzione allo Stato di larghe competenze economiche.

Per la parte economica si è provveduto nazionalizzando, rafforzando il regime concessionario, e con altri interventi. Due fonti disparate e cioè la pratica colonia-

le e la ideologia socialista hanno offerto gli schemi giuridici opportuni.

Ma la ragione d'essere dell'intervento statale nell'economia somala si trova essenzialmente nella vocazione alla unità nella gestione del paese, e nella tensione verso il dinamismo economico.

Sulla proprietà concessionaria e sulle pubbliche imprese ha la penultima parola la Corte per la sicurezza nazionale — cioè il giudice di nomina presidenziale — e ha l'ultima parola il Capo dello Stato.

I modelli socialisti europei, quelli preliberali, tratti dalla monarchia assoluta, la difesa del potere quale fu organizzata, proprio in Africa, negli apparati coloniali, possono offrire pretesti per comparazioni erudite ma antistoriche. Il diritto rivoluzionario somalo procede su un canale culturale e storico ben individuato: sul canale del diritto africano successivo all'indipendenza. Negli interstizii del diritto comune vive, in Somalia, il diritto tradizionale. Esso non crea una terza alternativa ulteriore rispetto al diritto comune (conquista del pensiero umano a livello internazionale) e al diritto politico-rivoluzionario (che esprime l'unità indivisibile del popolo, e l'emancipazione del tribalismo). Integra, a seconda dei casi, l'uno o l'altro: mediante diretta applicazione della norma (contratti pastorali), o suggerendo al legislatore (in ipotesi, al giudice) modelli di soluzioni — ad es., il frequente ricorso al guddi che intermedia e concilia i conflitti privati.

Riferimenti bibliografici

Ciamarra, C. 1921, «La terra, il villaggio e la tribù», in *L'agricoltura coloniale*, gen.

Colucci, M. 1924, *Principi di diritto consuetudinario nella Somalia italiana meridionale*, Firenze.

Cucinotta, E. 1921, *La proprietà e il sistema contrattuale nel destur somalo*, in *Rivista coloniale*, giu.

Cucinotta, E. 1938, «Diritto coloniale italiano», 3° ed., Roma.

De Martino, G. 1921, Relazione intitolata «La Somalia italiana nei tre anni del mio governo», Roma.

Faafin Rasmi ah ee J.D.S. (Bollettino ufficiale della Repubblica Somala).

Guadagni, M. 1981, *Xerka Beeraha*, Milano.

Hassan Scek Ibrahim, 1978, *I codici e le leggi civili della Somalia*, Mogadiscio.

Mohamed Hassan Muddei, 1979, «La proprietà agricola in Somalia», in *Riv. dir. agr.*, 296.

Manetti O. 1937, «Il regime delle terre in AOI». *Il catasto coloniale e la colonizzazione*, Roma.

Ramarolanto-Ratia, 1984, «L'enterprise socialiste à Madagascar», in *Rev. Internat. de droit comparé.*

Revised edition of the laws of somaliland protectorate 1950, II.

Sacco, R. 1985, *Le grandi linee del sistema giuridico somalo*, Milano.

Scarpa, A. 1923, «La proprietà fondiaria in Somalia», in *L'Agricoltura coloniale*, p. 281 e segg.

Sertori Salis, R. 1932, *L'ordinamento fondiario eritreo*, Padova.

Verdier, R. 1980, «Costume et droit dans le droit parental ef foncier», in G. Conac (cur.), *Dinamiques et finalités des droits africains*, Parigi, p. 307 e sgg.

Ziliotto, G. 1939, *Proprietà immobiliare e libri fondiarii nelle colonie*, Roma.